

STATUTO ========== **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata** ========== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** =====

1.1. La Fondazione è denominata “**Casa Benefica Giovanna Roatta ved. Dardanelli ETS**” ed è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”). =====

La Casa Benefica “Giovanna Roatta ved. Dardanelli”, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, venne istituita dall’esimio Prof. Dottor Matteo Dardanelli con suo testamento olografo 2 agosto 1949 pubblicato il 23 luglio 1952 a cura del Notaio Manlio Bonanati di Bordighera. =====

Per disposizione testamentaria del Fondatore, l’Istituto venne intestato a nome della Signora Roatta Giovanna ved. Dardanelli, madre del beneficiante, donna di elette virtù, che per lunghi anni fu Maestra elementare in Mondovì Breolungi e dove ebbe i natali il Dottor Prof. Matteo Dardanelli. =====

L’Istituzione fu poi eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1963. =====

L’ente aveva assunto la personalità giuridica in forza di determinazione della Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - n. 36 del 18 febbraio 2003 ed è iscritta in data 30 settembre 2003 al n. 400 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche. =====

L’ente era altresì iscritto al n. 274 del registro delle Istituzioni Pubblica Assistenza e Beneficenza della Regione Piemonte. =====

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”). =====

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

===== **Art. 2 – Sede** =====

2.1. La Fondazione ha sede in Mondovì, Frazione Breolungi, via Bertini n. 2. =====

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. =====

===== **Art. 3 – Scopo** =====

3.1. La Fondazione persegue il seguente scopo: =====

promuovere ed organizzare attività scolastiche; =====

promuovere ed organizzare attività e servizi strumentali all’attività di scuola materna/scolastica; =====

promuovere e/o organizzare attività culturali, di socialità, di formazione morale civile e religiosa, sportive, ricreative e di assistenza a favore dei bambini e dei giovani. =====

Le attività potranno essere svolte in modo diretto organizzando autonome iniziative, oppure collaborando e partecipando ad iniziative svolte da altri enti non aventi scopo di lucro. =====

Le attività e le iniziative dell’Ente sono rivolte, prioritariamente, a favore dei bambini e dei giovani della Frazione Breolungi del Comune di Mondovì, ma le stesse potranno essere estese anche a bambini e giovani residenti in altre località del Comune di Mondovì e dei comuni limitrofi. =====

Per usufruire dei servizi e/o partecipare alle attività dell’Ente non sono previste particolari condizioni, salvo, quando necessarie, idonee certificazioni mediche. Non è

ammessa alcuna disparità di trattamento fra i bambini e i giovani che frequentano l'Ente. =====

L'Ente richiederà alle famiglie degli utenti una retta od un contributo per le spese di organizzazione e gestione delle proprie attività ed iniziative. =====

Per le famiglie le cui condizioni risultino disagiate, l'ente potrà praticare riduzioni od esenzioni dal pagamento della retta o del contributo e ciò a suo insindacabile giudizio. =====

3.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate. =====

===== **Art. 4 – Oggetto** =====

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle indicate all'articolo 5 CTS: =====

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. =====

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 CTS. =====

===== **Art. 5 – Durata** =====

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata. =====

===== **Titolo II – Patrimonio ed entrate** =====

===== **Art. 6 – Patrimonio** =====

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Fondazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite destinate a patrimonio. =====

Rimangono ferme le norme nazionali e regionali in materia di atti dispositivi del patrimonio ove applicabili. =====

L'alienazione di beni immobili (c.d. "indisponibili") richiede il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo ed è finalizzata al reinvestimento dei proventi in operazioni finanziarie funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali. ==

===== **Art. 7 – Incremento del Patrimonio e Entrate** =====

7.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: =====

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; ==

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; =====

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fonda-

zione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. =====

7.2. Tutti gli apporti, le elargizioni e le entrate conseguite che non sono specificamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché i redditi derivanti dal patrimonio, possono essere utilizzati dalla Fondazione per finanziare la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile. =====

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. =====

===== **Art. 8 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =====

8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. =====

8.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile. =====

=== **Art. 9 – Irrepetibilità di apporti e versamenti e divieto distribuzione** ===

9.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso (e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto), non attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio. =====

9.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione. =====

===== **Titolo III – Sistema di governance** =====

===== **Art. 10 – Organi** =====

10.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"): =====

a) Il Consiglio Direttivo; =====

b) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"); =====

c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"), ove nominato; =====

d) il Tesoriere, ove nominato; =====

e) l'Organo di Controllo; =====

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo). =====

===== **Art. 11 – Consiglio Direttivo** =====

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. =====

11.2. Al Consiglio Direttivo compete di: =====

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca; =====

b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri; =====

c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca; =====

d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; =====

e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto; =====

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; =====

g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno; =====

h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; =====

i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; =====

l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; =====

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione. =====

11.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. ==

===== **Art. 12 – Composizione del Consiglio Direttivo** =====

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (quest'ultimi due ove nominati). =====

12.2. Il Parroco pro tempore di Mondovì Breolungi, o suo delegato, è membro di diritto del Consiglio Direttivo. =====

Gli altri quattro componenti sono nominati: =====

- due dal Comune di Mondovì; =====

- due dal Parroco di Mondovì Breolungi, sentito il Consiglio Pastorale. =====

12.3. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== **Art. 13 – Durata della carica** =====

13.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica; fatta eccezione per il Parroco pro tempore di Mondovì Breolungi, o suo delegato, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo. =====

13.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

13.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica affinché faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica. =====

13.4. I Consiglieri sono rieleggibili. =====

===== **Art. 14 – Convocazione e Deliberazione del Consiglio Direttivo** =====

14.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni pri-

ma. Il Consiglio può riunirsi nel territorio della Provincia di Cuneo. =====

14.2. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

14.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti metà più uno dei suoi membri. =====

14.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. =====

14.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

14.6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

14.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica. =====

Le deliberazioni aventi ad oggetto la dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile richiedono il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo. =====

14.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

14.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art.15 - Presidente e Vice Presidente** =====

15.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'ente e al medesimo spetta di: =====

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; =====

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; =====

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; =====

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; =====

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazio-

ne del Consiglio Direttivo; =====

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. =====

15.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. =====

15.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. =====

15.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

===== **Art. 16 - Segretario e Tesoriere** =====

16.1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione, svolge la funzione di verbalizzazione (salvo i casi in cui tale funzione è affidata dalla legge o dal Presidente al Notaio) delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. =====

16.2. Il Tesoriere, ove nominato: =====

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; =====

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =====

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. =====

===== **Art. 17 – Organo di Controllo** =====

17.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

17.2. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

17.3. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. =====

È fatta salva la facoltà di procedere a una nomina per una durata inferiore, qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coincidenza delle scadenze del Consiglio Direttivo e del primo Organo di Controllo nominato. =====

17.4. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. =====

17.5. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 8 comma 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. =====

17.6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo. =====

17.7. In caso di organo collegiale si osservano le norme di convocazione, di costituzione, e di deliberazione dettate per il Consiglio Direttivo, per quanto compatibili. =====

===== **Art 18 – Esercizio della funzione di revisione legale** =====

18.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore Legale solo ove si verifichino i presupposti di legge per la sua obbligatorietà o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. =====

La funzione di revisore legale, qualora nominato, è svolta da una persona fisica o

da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il secondo comma del precedente articolo. =====

18.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica ed è rieleggibile. =====

È fatta salva la facoltà di procedere a una nomina per una durata inferiore, qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coincidenza delle scadenze del Consiglio Direttivo e del primo revisore legale. =====

===== **Titolo IV – Bilanci, libri e scritture** =====

===== **Art 19 – Esercizi e Bilanci** =====

19.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. =====

19.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

19.3. Nei casi previsti dalla legge, per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

19.4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art 20 – Libri della Fondazione** =====

20.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene: =====

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo. =====

===== **Titolo V – Estinzione e scioglimento** =====

===== **Art 21 – Devoluzione del patrimonio** =====

21.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. =====

Prima di deliberare la proposta definitiva di estinzione dell'Ente e di devoluzione del patrimonio residuo si dovrà acquisire il parere non vincolante del Comune di Mondovì, da rendersi entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il qual termine l'Ente potrà senz'altro deliberare. =====

===== **Titolo VI – Arbitrato** =====

===== **Art 22 – Clausola compromissoria** =====

22.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. =====

22.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. =====

22.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede. =====

22.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. =====

F.to Giorgio Canova =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====